



Comune di

SCALA COELI (Tel/Fax 098395013 – 098395336)

-Cosenza-

www.comune.scalacoeli.cs.it e-mail:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del consiglio comunale)	<input type="radio"/> ORIGINALE <input type="radio"/> COPIA	
	N. 9	del 03.06.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

L'anno **duemilasedici**, addì **tre**, del mese di **giugno**, alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario, Dott. **Domenico GIORDANO**, nominato con D.P.R. del 19/06/2015, comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con nota prot. n. 0031202 del 02/07/2015, delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **Barbara GRECO**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del Consiglio Comunale)

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dal servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Giordano

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

- che il Comune di Scala Coeli non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

· il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;

· il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO PERTANTO CHE, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO CHE, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

CONSIDERATO CHE, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

CONSIDERATO CHE dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO PERTANTO CHE, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

DATO ATTO INOLTRE CHE sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO CHE le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio, tenuto conto delle esigenze storicizzate dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2016.

VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 che differisce al 31 dicembre 2015 il termine di presentazione del DUP degli enti locali relativo al triennio decorrente dall'anno 2016 e al 28 febbraio 2016 il termine di presentazione della nota di aggiornamento dello stesso.

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 31.05.2016 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2016/2018;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 03.06.2016 il D.U.P. è stato approvato con i poteri del Consiglio Comunale.

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche non è stato approvato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2016 di approvazione delle tariffe TARI 2016;

ATTESO CHE, pertanto, ogni altra aliquota, tariffa, canone, imposta del Comune di Scala Coeli saranno da ritenersi confermate per il 2016 nei valori fissati in fase di approvazione del bilancio d'esercizio 2015;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 03 giugno 2016, unitamente al D.U.P., è stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;

- con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 03 giugno 2016, unitamente al D.U.P., è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 21 del 31.05.2016 si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2016;

- con deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 28.04.2016 è stato approvato il piano finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2016 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC).

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2016/2018 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così come stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio.

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella relazione previsionale e programmatica.

VISTA deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 24 maggio 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;

- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell'anno ogni accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi istituiti dall'ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica come definiti dalla Legge di stabilità 2016.

CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010.

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:

”Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

DATO ATTO CHE il Commissario straordinario ha approvato con i poteri della Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 31.05.2016, lo schema di bilancio di previsione 2016/2018;

TENUTO CONTO CHE si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2016/2018.

VISTO il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 30 aprile 2016.

VISTO, poi, l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, che recita: “L'adozione dei principi applicati della contabilità economica-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (...)”;

CONSIDERATO CHE una deroga più ampia è prevista dall'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., in favore degli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (tra i quali rientra questo Comune), che possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;

VISTO l'art. 11-bis, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 118/2001, secondo cui "Gli Enti (...) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";

VISTO l'art. 233 bis comma 3 del decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: "Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

CONSIDERATO CHE è opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 nonché il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

P R O P O N E

Per le motivazioni indicate nella premessa che costituiscono, altresì, preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) **DI RINVIARE** quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica al prospetto allegato al bilancio, nonché a quanto esposto nella relazione dell'Organo di revisione;
- 2) **DI RINVIARE** all'anno 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il suo conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2 commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
- 3) **DI RINVIARE** all'anno 2017 l'adozione del bilancio consolidato, di cui all'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011;
- 4) **DI APPROVARE** il bilancio di previsione per l'esercizio 2016/2018 e relativi allegati le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

parere favorevole

parere non favorevole

Scala Coeli li, 03.06.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco GIORDANO

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

parere favorevole

parere non favorevole

Scala Coeli li, 03.06.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco GIORDANO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti, come da verbale n. 9 in data 03.06.2016;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 di cui al D.lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 134 comma 4 D. lgs 267/2000

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Barbara Greco

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 23 giugno 2016 per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco